

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1665)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FARABEGOLI, DE MARZI, DE VITO, RUSSO Arcangelo e  
DERIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1974

Modifica dell'articolo 2 della legge 12 aprile 1973, n. 195,  
relativa alle attribuzioni dell'Ente nazionale dell'artigianato  
e delle piccole industrie (ENAPI)

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, sono state trasferite (articolo 2) alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di artigianato.

A seguito di tale provvedimento, con legge 12 aprile 1973, n. 195, articolo 2, è stata disposta la cessazione, da parte dell'Ente nazionale dell'artigianato e delle piccole industrie (ENAPI), delle funzioni esercitate in materia di artigianato entro il 31 maggio del corrente anno.

Non v'è dubbio che la portata del citato articolo 2 vada riveduta nel senso che l'ENAPI non dovrebbe più esercitare i compiti di assistenza tecnica e artistica in favore delle imprese artigiane, devoluti alle Regioni a statuto ordinario con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, ferma invece restando la sua competenza in campo ultraregionale e nazionale.

Di conseguenza sembra doversi perseguire una triplice finalità.

Occorre dissipare ogni eventuale dubbio interpretativo ed applicativo del disposto dell'articolo 2 della legge n. 195 del 12 aprile 1973.

Occorre consentire alle Regioni di avvalersi della struttura tecnica ed organizzativa dell'ENAPI per svolgere le proprie funzioni nel settore artigiano.

Occorre infine evitare il vuoto legislativo che può crearsi nel tempo intercorrente tra l'applicazione del disposto della legge numero 195 del 12 aprile 1973 e l'applicazione del disposto relativo al decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 14 gennaio 1972.

Ciò posto, ed in stretta osservanza di quanto previsto dall'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica nel merito delle funzioni sociali in materia di artigianato relative al coordinamento delle attività regionali, alla programmazione ed ai rapporti con l'estero, proponiamo che venga approvato, come formula risolutiva transitoria, il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

L'articolo 2 della legge 12 aprile 1973, numero 195, è sostituito dal seguente:

« Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, l'ENAPI cessa le funzioni esercitate in materia di artigianato al 31 maggio 1975 ».